

**D.P.R. 29 settembre 1973, [n. 600](#).
(Gazz. Uff. n. 268 del 16 ottobre 1973 S.O. n. 1)**

Titolo IV

Art. 42

(Avviso di accertamento) [\(4\)](#) *Testo risultante dopo le modifiche apportate dall'[art. 25](#), comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158*

Versione: 3
Modificativo: 25, comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158

Entrata in vigore:
1 gennaio 2016

Gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

L'avviso di accertamento deve recare l'indicazione dell'imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta, e deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e in relazione a quanto stabilito dalle disposizioni di cui ai precedenti articoli che sono state applicate, con distinto riferimento ai singoli redditi delle varie categorie e con la specifica indicazione dei fatti e delle circostanze che giustificano il ricorso a metodi induttivi o sintetici e delle ragioni del mancato riconoscimento di deduzioni e detrazioni. Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.[\(1\)](#)

L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, le indicazioni, la motivazione di cui al presente articolo e ad esso non è allegata la documentazione di cui all'ultimo periodo del secondo comma. [\(2\)](#)

Fatte salve le previsioni di cui all'articolo 40-bis del presente decreto, sono computate in diminuzione dei maggiori imponibili di cui al secondo comma le perdite relative al periodo d'imposta oggetto di accertamento, fino a concorrenza del loro importo. Dai maggiori imponibili che residuano dall'eventuale computo in diminuzione di cui al periodo precedente, il contribuente ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione le perdite pregresse non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine, il contribuente deve presentare un'apposita istanza all'ufficio competente all'emissione dell'avviso di accertamento di cui al secondo comma, entro il termine di proposizione del ricorso. In tale caso il termine per l'impugnazione dell'atto è sospeso per un periodo di sessanta giorni. L'ufficio procede al ricalcolo dell'eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni correlate, e comunica l'esito al contribuente, entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Ai fini del presente comma per perdite pregresse devono intendersi quelle che erano utilizzabili alla data di chiusura del periodo d'imposta oggetto di accertamento ai sensi

dell'[articolo 8](#) e [dell'articolo 84](#) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.[\(3\)](#)

Note:

- [\(1\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), n. 1), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
- [\(2\)](#) Comma così modificato dall'[art. 1](#), comma 1, lett. c), n. 2), D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32.
- [\(3\)](#) Comma aggiunto dall'[art. 25](#), comma 1, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 158, a decorrere dal 1° gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall'[art. 25](#), comma 5 del medesimo D.Lgs. n. 158/2015, con riferimento ai periodi di imposta per i quali, alla predetta data, sono ancora pendenti i termini di cui all'art. 43 del presente provvedimento; per l'applicazione di tale disposizione vedi l'[art. 32](#), comma 1 del citato D.Lgs. n. 158/2015.
- [\(4\)](#) Vedasi l'[art. 29](#) ("Concentrazione della riscossione nell'accertamento"), D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, [n. 122](#).